



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n.

Delibera n. 197/2014

Il Consiglio nella seduta del 21/10/2014, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **Giuseppe Di Martino**;

richiamata la Legge 15 luglio 2011, n. 111 in relazione alla conversione del decreto-legge 6/7/2011 n. 98, in particolare per quanto all'art. 37, commi da 10 a 13, concernenti la destinazione all'incremento della quota variabile dei compensi dei giudici tributari di parte delle somme riscosse e derivanti dalla introduzione del contributo unificato nel processo tributario, da riconoscere a quelle commissioni che abbiano ridotto al 31 dicembre i procedimenti pendenti rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di almeno il 5% per l'anno 2011 e di almeno il 10% a partire dall'anno 2012;

viste le modifiche introdotte al citato decreto-legge 98/2011 dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in ordine alla modifica del comma 10 del suddetto art. 37 ed alla attribuzione di una quota del 50% delle somme derivanti dalle maggiori entrate del contributo unificato nell'ambito del processo tributario all'incremento della quota variabile di tutti i componenti delle commissioni tributarie, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto-legislativo n. 345/1992;

rilevato che, ai sensi del comma 13 dell'art. 37 della citata Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto-legge 6/7/2011 n. 98, è di competenza dell'Organo di autogoverno della Magistratura Tributaria provvedere a fornire i criteri con cui procedere al riparto delle somme di cui al medesimo articolo;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che con nota prot. 14209 del 25 settembre 2014 la Direzione della Giustizia Tributaria ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'Economia e Finanze di riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art. 37, comma 11, del decreto-legge 6/7/2011 n. 98, segnalando che lo stesso è stato inviato alla Corte dei Conti ed all'Ufficio Centrale di Bilancio per l'acquisizione, rispettivamente, del visto di legittimità e di regolarità contabile;

verificato che secondo lo schema di DM anzidetto le somme risultano così individuate:

ANNO 2011

1. € 2.445.621,25 all'incentivazione dei componenti delle commissioni che abbiano ridotto il numero di ricorsi pendenti rispetto all'anno precedente di almeno il 5%;
2. € 4.891.242,50 all'incremento della quota variabile di tutti i componenti delle commissioni tributarie, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto-legislativo n. 545/1992;

ANNO 2012

1. € 8.405.030,00 all'incentivazione dei componenti delle commissioni che abbiano ridotto il numero di ricorsi pendenti rispetto all'anno precedente di almeno il 10%, tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio;
2. € 16.810.060,00 all'incremento della quota variabile di tutti i componenti delle commissioni tributarie, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto-legislativo n. 545/1992;

visto il verbale della riunione congiunta del giorno 12 maggio 2014, delle Commissioni consiliari "Sviluppo ed aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i giudici tributari" e "Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Compensi e Assenze", nella quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri con cui procedere alla ripartizione delle somme ai fini anzidetti di incentivazione e di incremento della quota variabile dei compensi,

2
a
1
4



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

- 1) Per quanto all'incremento della quota variabile di tutti i componenti delle commissioni tributarie, di approvare le seguenti modalità di attribuzione:
 - a) Definire l'importo unitario da riconoscere quale spettante per sentenza depositata dividendo l'importo annuo dei fondi assegnati per tale voce con il numero di sentenze depositate nel medesimo anno da tutte le Commissioni;
 - b) Attribuire ad ogni componente di Commissione la quota dell'importo unitario spettante per sentenza da egli depositata, calcolato con i medesimi criteri utilizzati per il pagamento ordinario del compenso aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23 marzo 2006.

- 2) Per quanto all'incentivazione dei componenti delle commissioni che abbiano ridotto il numero di ricorsi pendenti rispetto all'anno precedente, già individuate da questo Consiglio ed indicate nell'allegato elenco, di attribuire la somma disponibile, pro quota e ragguagliata ad anno o frazione d'anno di servizio, a tutti i componenti in forza alle commissioni aventi diritto nel relativo periodo, procedendo a:
 - a) Definire il valore unitario della quota spettante ai componenti per mese di servizio, sommando tutti i mesi di servizio dei componenti aventi titolo nell'anno in conteggio e dividendo per tale risultato l'importo complessivo assegnato;
 - b) Definire l'importo spettante ai singoli componenti aventi titolo moltiplicando il valore unitario per mese di servizio, come dianzi individuato, per il numero dei mesi di servizio del componente.

- 3) Eventuali somme non distribuibili agli aventi diritto, in ragione del raggiungimento del tetto massimo del compenso erogabile nel singolo periodo di competenza o per qualunque altro motivo, dovranno essere ripartite, per il medesimo periodo di competenza agli altri aventi diritto e con le stesse modalità sopra disciplinate;

5
1
BR
①



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

4) Le somme erogate, attesa la loro natura di emolumenti arretrati corrisposti per prestazioni eseguite in periodi d'imposta precedenti, saranno assoggettate a tassazione secondo le regole previste per la tassazione separata.

Si trasmetta la presente delibera, ai sensi del comma 12 dell'art. 37 del decreto-legge 98/2012, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111 e per i successivi adempimenti di competenza:

- al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE

Giuseppe SAVOCA

**CTR CON OBIETTIVO DI RECUPERO ARRETRATO
RAGGIUNTO**

Commissioni	REGIONALI
FRIULI VENEZIA GIULIA	
ABRUZZO	
TRENTO	
VENETO	
LOMBARDIA	
UMBRIA	
TOSCANA	
CAMPANIA	
TOTALI N. 8 COMMISSIONI	

Commissioni	PROVINCIALI
CTP SONDRIO	
CTP AVELLINO	
CTP MASSA CARRARA	
CTP PORDENONE	
CTP AREZZO	
CTP BRESCIA	
CTP VERBANIA	
CTP FERRARA	
CTP RIETI	
CTP CAMPOBASSO	
CTP CUNEO	
CTP PAVIA	
CTP LIVORNO	
CTP ENNA	
CTP COMO	
CTP VARESE	
CTP BENEVENTO	
CTP BERGAMO	
CTP UDINE	
CTP BOLZANO	
CTP LUCCA	
CTP PERUGIA	
CTP PISA	
CTP ALESSANDRIA	
CTP VERCELLI	
CTP TRIESTE	
CTP GROSSETO	
CTP LODI	
CTP ISERNIA	
CTP GORIZIA	
CTP CAGLIARI	
CTP FROSINONE	

**CTR CON OBIETTIVO DI RECUPERO ARRETRATO
RAGGIUNTO**

CTP ROVIGO
CTP NOVARA
CTP TARANTO
CTP NUORO
CTP PRATO
CTP MANTOVA
CTP PISTOIA
CTP ASCOLI PICENO
CTP TERNI
CTP ASTI
CTP ORISTANO
CTP CREMONA
CTP GENOVA
CTP VERONA
CTP CALTANISSETTA
CTP TERAMO
CTP BIELLA
CTP LECCE
CTP AOSTA
CTP VITERBO
CTP CHIETI
CTP RAGUSA
CTP PALERMO
CTP IMPERIA
CTP FIRENZE
CTP SAVONA
CTP COSENZA
CTP SIENA
CTP PESARO
CTP L'AQUILA
CTP TORINO
CTP MESSINA
CTP AGRIGENTO
CTP CATANZARO
CTP LATINA
CTP REGGIO NELL'EMILIA
CTP CATANIA
CTP PESCARA
CTP SIRACUSA
CTP NAPOLI
CTP SALERNO
CTP ROMA
CTP BARI
CTP ANCONA
CTP MACERATA

TOTALI N. 77 COMMISSIONI